

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI DI MEDIAZIONE IN VIA TELEMATICA E ADEMPIMENTI CONNESSI DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROVERETO APPROVATO DALL'ORGANISMO IN DATA 25/5/2020

Introduzione della mediazione tramite modalità telematiche

Tutte le domande di mediazione possono essere presentate on line seguendo la procedura indicata sul sito internet dell'Ordine degli Avvocati di Rovereto e corredate dalla ricevuta di pagamento delle spese di avvio, dal modulo per i dati di fatturazione, dal modulo di espressione del consenso alla trattazione dell'incontro di mediazione on line e alla copia di valido documento di identità di tutti i richiedenti.

L'adesione è perfezionata con il solo deposito a mezzo PEC della dichiarazione di adesione corredata dal modulo per i dati di fatturazione, dal modulo di espressione del consenso alla trattazione dell'incontro di mediazione on line, dalla ricevuta di pagamento delle spese di adesione e dalla copia di valido documento di identità di tutti gli aderenti.

La segreteria può rifiutare l'istanza o l'adesione nel caso in cui non sia allegata la ricevuta di pagamento delle spese, il modulo per i dati di fatturazione oppure nel caso in cui l'istanza, l'adesione o i documenti depositati non siano leggibili o coerenti.

Incontri di mediazione in via telematica

Ai sensi dell'art. 83, co. 20bis, del D.L. 17/3/2020 n. 18, convertito nella Legge n. 27 del 24/4/2020, l'Organismo di Mediazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Rovereto adotta in via preferenziale e fino al 31/7/2020, senza alcun costo aggiuntivo per l'utente, le modalità di svolgimento degli incontri di mediazione telematica mediante sistema di videoconferenza, consentendo al mediatore di effettuare il collegamento anche da postazione sita presso il suo studio o abitazione.

Ai sensi del medesimo articolo la trattazione dell'incontro di mediazione telematica è condizionata al consenso di tutte le parti, intendendo per "parte" l'utente del servizio di mediazione e l'avvocato che l'assiste.

Successivamente al 31/7/2020 la possibilità di svolgere gli incontri di mediazione in modalità telematica secondo il presente Regolamento è subordinata alla modifica del Regolamento OMF e al compimento delle formalità di cui all'art. 16, co. 3 del D.Lgs. n. 28/2010. Successivamente al 31/7/2020 l'Organismo può prevedere a carico dell'utente che richiede lo svolgimento degli incontri di mediazione in modalità telematica, il versamento di una somma non superiore a 40€ oltre IVA quale contributo spese per l'attivazione.

L'incontro di mediazione potrà svolgersi, previa acquisizione del consenso di tutte le parti, in modalità totalmente telematica ovvero mista (alcune parti in presenza e altre parti in via telematica) purché presso la sede dell'incontro di mediazione non vi sia la presenza di più persone rispetto al numero massimo consentito. Il mediatore curerà la verifica del consenso delle parti alla mediazione on line e darà atto a verbale dell'esito del controllo.

A cura della segreteria dell'Organismo sarà inviata una comunicazione recettizia con congruo preavviso, preferibilmente non inferiore a 7 giorni - salvo improrogabili ragioni di urgenza - alle parti o ai procuratori

delle parti, con indicazione di giorno, ora, modalità di collegamento tramite link inserito nella comunicazione stessa e modalità di accesso agli atti ostensibili.

L'Organismo assicura la procedura di mediazione telematica attraverso una piattaforma integrata, ad accesso riservato, specificamente progettata per la gestione di processi di comunicazione audio/video e scambio di informazioni in formato elettronico.

La piattaforma *on-line* dell'Organismo è un'estensione dell'applicazione gestionale *ConciliaSFERA* (www.conciliafera.it), fornita dalla *software house SferaBit*.

La piattaforma *on-line* è conforme a tutti i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti dalla vigente normativa.

La dotazione infrastrutturale utilizzata per la connessione e per la gestione della piattaforma risiedono in appositi *server* allocati in *web farm* che utilizzano *policy* di accesso controllato certificate da enti riconosciuti a livello internazionale.

L'accesso delle parti e del mediatore è eseguito in un ambiente a protocollo di sicurezza controllato (*standard https*) che consente la crittografia di tutto il traffico internet, ed è riservato alle sole parti interessate dallo specifico procedimento di mediazione, nonché al mediatore designato, e può avvenire, allo stato, con la seguente modalità:

- da *link* diretto e personalizzato, generato dall'applicazione *ConciliaSFERA* e trasmesso via e-mail alle parti interessate (utenti e avvocati che le assistono) e al mediatore dalla Segreteria Amministrativa dell'Organismo.

Ricevuta la e-mail, l'utente e l'avvocato che lo assiste devono confermare esplicitamente l'adesione al presente Regolamento di mediazione telematica, disponibile nel sito internet dell'Ordine degli Avvocati di Rovereto – sezione mediazione.

Preliminarmente all'incontro di mediazione, è possibile eseguire un test automatico (cosiddetto *wizard*) finalizzato alla verifica preventiva di eventuali limitazioni di accesso e alla risoluzione di eventuali problematiche di natura tecnica, test consigliabile per garantire durante l'incontro di mediazione la presenza delle sole parti accreditate (parti, avvocati, rappresentanti e mediatore).

E' garantita l'assoluta riservatezza delle informazioni anche in presenza di più mediazioni telematiche contemporanee.

Caratteristiche di funzionamento della piattaforma

Ricevuta la disponibilità ad eseguire l'incontro di mediazione *on-line* da parte di tutte le parti, nonché l'adesione al presente Regolamento di mediazione telematica:

- 1) L'Organismo seleziona l'opzione "*Mediazione on-line*" nella scheda del procedimento del programma gestionale *ConciliaSFERA*
- 2) l'applicazione crea una **Stanza di Mediazione On-line (Stanza Virtuale)** e permette l'invio di una e-mail a tutti i soggetti interessati (parti, rappresentanti, mediatore), con la quale essi sono inviati ad accedere alla piattaforma *on-line* nel giorno stabilito per l'incontro di mediazione attraverso il *link* presente nella e-mail stessa.

- 3) da quel momento e per i 120 giorni successivi le parti, i rappresentanti e il mediatore dello specifico procedimento di mediazione possono collegarsi alla *Stanza Virtuale* per partecipare agli incontri di mediazione e anche per condividere *file*. Utilizzando la *Stanza Virtuale*, il mediatore può condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, in particolare può collegare in videoconferenza audio/video fino a ulteriori quattro utenti concorrenti (parti e relativi avvocati) in modo da attivare la discussione tenendo in considerazione le circostanze del caso, le volontà delle parti e la possibilità di trovare una soluzione alla controversia.

Durante l'incontro di mediazione, il mediatore può utilizzare la funzionalità di esclusione temporanea delle parti, in modo da poter condurre, quando e se ritenuto necessario, sessioni "separate", totalmente indipendenti, alternativamente con l'una o con l'altra parte e di riprendere la sessione "comune" in qualunque momento.

Condivisione e scambio di documenti

Nella stanza virtuale di mediazione è disponibile la funzione di *file sharing* con la quale è possibile condividere documenti e immagini a supporto dell'incontro di mediazione.

I *file* che siano stati eventualmente già allegati dall'Organismo alla pratica nell'applicazione *ConciliaSFERA* sono disponibili per una più rapida condivisione.

Al termine della mediazione può essere sottoscritto sia il verbale dell'incontro, sia l'eventuale accordo di mediazione, condiviso *on-line* tramite la funzione di *file sharing/viewer*.

Le parti possono visualizzare il verbale e l'eventuale accordo e firmarli digitalmente, attraverso i *software* di firma, oppure firmarli tradizionalmente¹.

Nel dettaglio la Mediazione on-line:

- per utilizzare il servizio "Mediazione on-line" è necessario che il computer degli utenti collegati (mediatore, parti, avvocati, ecc.) siano dotati di:
 - connessione internet ADSL
 - microfono e cuffie (o altoparlanti) correttamente configurati
 - webcam
 - versione 11.1 di Adobe Flash Player o successive.
- E' probabile che i PC/Mac siano già dotati dell'ultima versione, per verificarlo eseguire il test del Flash Player in una delle seguenti modalità:
 - se si è già inserito l'utente in una stanza virtuale ed è già stato comunicato il link di accesso, il test sarà proposto all'avvio dal servizio

¹ Ai sensi del comma 20 bis dell'art. 83 del D.L. 17/3/2020 n. 18, convertito nella Legge n. 27 del 24/4/2020, "in caso di procedura telematica l'avvocato, che sottoscrive con firma digitale, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all'accordo di conciliazione" e "il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica è sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell'esecutività dell'accordo prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28".

- altrimenti cliccare sul seguente link: <http://helpx.adobe.com/it/flash-player.html>

- permette alle parti di gestire l'incontro di mediazione in videoconferenza, direttamente dalla propria sede o studio, senza doversi recare fisicamente presso gli uffici dell'Organismo;
- consente alle parti di dialogare sia in sessioni "comuni" a tutti, sia in "sessioni" separate, dedicate ad ognuna delle parti, in tempo reale a distanza;
- consente alla parte che non accetti la modalità di mediazione *on line* di recarsi presso gli uffici dell'Organismo e di collegarsi *on line* con l'ausilio del mediatore, che in tal caso sarà presente presso gli uffici dell'Organismo;
- consente alle parti di ricevere, all'esito dell'incontro, direttamente in formato elettronico attraverso il circuito garantito di Posta Elettronica Certificata una copia del verbale con l'accordo raggiunto, ovvero il verbale attestante il mancato accordo, i quali potranno comunque essere ritirati in formato cartaceo presso la Segreteria Amministrativa dell'Organismo;
- consente alle parti di sottoscrivere il verbale e l'accordo sia con modalità telematica (firma digitale), sia in modalità analogica (firma autografa autenticata).

Il verbale dell'incontro di mediazione insieme all'eventuale accordo in formato pdf va anticipato tramite condivisione della schermata con le parti, quindi condiviso dal mediatore con le parti e i procuratori per posta elettronica, PEC o caricamento sulla piattaforma.

Le parti private che partecipano all'incontro di mediazione da una postazione separata dal proprio difensore devono essere dotate di firma digitale in corso di validità ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale (CADES, PAdES o sistema SPID) o, in alternativa, di stampante e scanner al fine di garantire la possibilità di sottoscrivere analogicamente il verbale e l'eventuale accordo.

Il difensore, con la propria firma digitale sul verbale e/o accordo certifica anche l'autografia della sottoscrizione della parte assistita.

Il mediatore trasmette telematicamente, anche tramite la piattaforma, via posta elettronica ordinaria o certificata il verbale e l'eventuale accordo alle parti private per la firma (digitale o analogica) e ai procuratori per la sottoscrizione digitale. Il procedimento si conclude con la trasmissione al mediatore del file, contenente il verbale e l'eventuale accordo, firmato da tutte le parti e da tutti i procuratori. Il mediatore sottoscriverà digitalmente il file ai fini dell'esecutività dell'accordo.

Il verbale così sottoscritto costituirà l'originale informatico depositato presso la segreteria che rilascerà duplicato informatico alle parti che ne facciano richiesta.

Per una maggiore fruibilità e semplicità di scambio del documento, si consiglia l'utilizzo della sola firma PAdES.

Quando il mediatore formula la proposta di conciliazione, la segreteria dell'Organismo la comunica tempestivamente a tutte le parti trasmettendola a mezzo posta elettronica certificata ai procuratori, indicando le modalità e l'indirizzo telematico al quale far pervenire nei termini di legge l'eventuale accettazione o rifiuto motivato.

Disposizioni finali

L'eventuale disconnessione del segnale video e/o audio durante la sessione di mediazione sarà motivo di sospensione della stessa.

I partecipanti all'incontro di mediazione in modalità telematica sono vincolati ai doveri di riservatezza di cui agli artt. 9 e 10 d.lgs. 28/10 ed è vietata ogni possibilità di registrazione dell'incontro.

La richiesta di copie esente da diritti di segreteria può essere richiesta tramite mail o PEC secondo il modello disponibile sul sito dell'Ordine degli Avvocati. La copia richiesta sarà inviata al richiedente sulla mail o PEC indicata al momento della richiesta.

Per quanto non specificatamente indicato, al servizio telematico si applicano le condizioni del Regolamento dell'Organismo.5